

STATUTO

**CENTRO ITALIANO PER LA
PROMOZIONE DELLA
MEDIAZIONE COOPERATIVA
SOCIALE A RESPONSABILITA'
LIMITATA, IN BREVE CIPM
SOC. COOP. SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MILANO MI VIA CORREGGIO 1

Numero REA: MI - 2121142

Codice fiscale: 97162980151

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 30-01-2020 - Statuto completo	2
--	---

- 1 -

Allegato "B" al rep. 39357/20361

STATUTO DI COOPERATIVA SOCIALE

Articolo 1 Denominazione

1.1 E' costituita, ai sensi della legge 381/91 e del d.lgs. 3 luglio 2017, n.112 una Cooperativa sociale a responsabilità limitata con la denominazione: "Centro Italiano per la Promozione della Mediazione cooperativa sociale a responsabilità limitata" in breve, "CIPM soc. coop. sociale" (di seguito la "Cooperativa").

Articolo 2 Sede

2.2 La Cooperativa ha sede in Milano. L'organo amministrativo ha facoltà di trasferire la sede sociale nell'ambito del comune sopra indicato e di istituire, modificare e sopprimere, ovunque, filiali, succursali, uffici amministrativi, stabilimenti o unità locali operative, comunque denominate.

2.3 La Cooperativa sarà iscritta a cura dell'organo amministrativo nell'apposito albo previsto dall'art. 2512 c.c..

Articolo 3 Durata

3. La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2060.

Articolo 4 Scopo

4.1 La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, socie non soci, sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico mediante la gestione di:

- a) interventi e servizi sociali e criminologici;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie e trattamentali;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, attività culturali di interesse sociale con finalità di prevenzione e trattamento;
- e) sensibilizzazione e formazione nell'ambito della prevenzione e trattamento delle condotte violente nonché le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi del d.lgs 3 luglio 2017, n.112.

4.2 La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed intende perseguire i propri scopi tramite il lavoro dei propri soci, garantendo loro continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali mediante la gestione di servizi educativi e socio-assistenziali.

4.3 La Cooperativa si avvale prevalentemente, nello svolgimento della sua attività, delle prestazioni lavorative dei soci.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

4.4 La Cooperativa si propone inoltre di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo unitario italiano. Per ciò stesso la Cooperativa potrà aderire ad una delle organizzazioni di rappresentanza, ai suoi organismi periferici nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale e alle sue articolazioni di categoria o settore, nonché ad altri organismi economici o sindacali che si propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio. Le adesioni agli organismi ed enti saranno deliberate dall'organo amministrativo o dall'assemblea dei soci.

Articolo 5 Oggetto

5.1 Considerato lo scopo mutualistico così come definito nel comma precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto lo svolgimento delle seguenti

- 2 -

attività:

- Promuovere la gestione dei conflitti attraverso la mediazione, la coesione sociale e gli strumenti partecipativi;
- Svolgere attività di formazione di mediatori e attività di formazione relative a tutti i temi dell'oggetto statutario;
- Partecipare e promuovere a momenti di studio, approfondimento e riflessione concernenti le diverse problematiche connesse all'oggetto della cooperativa;
- Sviluppare la progettualità, l'organizzazione e la gestione di servizi ed esperienze di mediazione civile, familiare, interculturale, internazionale, penale, scolastica, sociale, minorile e sportiva, utilizzando figure professionali diverse ed integrate fra loro quali mediatori, avvocati, criminologi, educatori, psicologi, psichiatri;
- Sviluppare la progettualità, l'organizzazione e la gestione di servizi ed esperienze in una prospettiva di integrazione con i servizi di cui al punto precedente, con riferimento, in particolare, ai seguenti servizi:
psicotraumatologici; di tutela psicofisica del minore; di prevenzione e contrasto della violenza a danno dei minori, di sostegno, protezione e assistenza rivolti alle vittime di reato minori ed adulti, di trattamento rivolti ad autori di reato, minori ed adulti; di prevenzione delle condotte lesive e violente in particolare in ambito relazionale, domestico, sessuale, di violenza di genere, anche in osservanza di convenzioni nazionali ed internazionali; di sostegno psicologico rivolto a soggetti coinvolti in situazioni conflittuali; di psicoterapia e di psicodiagnostica; di auto-aiuto per le famiglie-consultori e centri familiari, centri diurni, comunità educative o terapeutiche; servizi o attività di gruppo finalizzati a rispondere alla domanda di cura che presentano un disagio o una sofferenza, non sempre trattabili adeguatamente con le attuali strategie pubbliche sanitarie, in particolare finalizzate alla cura delle psicopatologie ed al trattamento delle diverse forme di devianza, progetti socio-educativi rivolti a persone svantaggiate; di sostegno alle vittime e trattamento degli autori di reati di criminalità organizzata e terrorismo, nonché tutti i reati connessi ai mezzi informatici, anche attraverso la promozione di attività di studio;
- Promuovere i temi relativi all'oggetto nell'ambito di società sportive, sensibilizzando e diffondendo, altresì il valore educativo e sociale dello sport;
- Promuovere la ricerca in ambito clinico, criminologico, giuridico, sociale, con particolare riferimento ai temi della prevenzione e trattamento delle condotte lesive violente e della mediazione;
- Promuovere attività di diffusione e sensibilizzazione relativa all'oggetto, tramite dibattiti, convegni, seminari, produzioni e proiezioni cinematografiche e audiovisive, corsi finalizzati alla divulgazione nelle scuole, nei luoghi di lavoro, nelle strutture predisposte, viaggi e performances artistico-musicali e quant'altro necessario per raggiungere gli scopi della cooperativa;
- Editare, produrre, vendere: stampati, libri, riviste, periodici di interesse culturale, scientifico, artistico, nonché gli atti dei convegni e seminari organizzati;
- Fornire attività di consulenza e formazione in favore di enti pubblici e privati, nazionali ed internazionali, curando uffici stampa, servizi logistici e

- 3 -

rapporti editoriali e pubblicitari, sia interni che esterni, direttamente o incaricando professionisti dei vari settori, nell'ambito degli scopi dell'associazione;

- Promuovere attività di formazione socio-educativa, psicologica, criminologica e giuridica degli operatori interni di cui allo scopo sociale;
- Stabilire rapporti di collaborazione con enti, istituzioni, organismi nazionali e internazionali, nonché enti a carattere privato operanti in sintonia con l'oggetto della cooperativa;
- Partecipare a bandi, concorsi, gare di appalto e compiere tutte le azioni necessarie per l'acquisizione e l'erogazione dei servizi di cui ai punti precedenti ;
- Compiere ogni altra attività connessa agli scopi sociali, anche se non espressamente prevista, avendo l'elencazione che precede carattere meramente esemplificativo .

La cooperativa potrà aderire, con delibera da adottarsi dall'assemblea generale, ad altre associazioni, enti o cooperative, quando ciò torni utile al conseguimento dei fini sociali.

Per conseguire l'oggetto sociale la Cooperativa può inoltre:

- a) stipulare contratti, convenzioni, assumere servizi in appalto, in sostituzione o in forma complementare rispetto agli enti locali;
- b) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative;
- c) emettere strumenti finanziari;
- d) stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento approvato dall'assemblea ordinaria dei soci, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia e in particolare alle disposizioni definite dall'art 1, commi 238 e seguenti della legge 205/2017 e successive modificazioni e integrazioni;
- e) assumere partecipazioni in altre imprese;
- f) svolgere e sviluppare ogni attività utile al conseguimento degli scopi sociali, anche attraverso attività commerciali produttive e di servizi finalizzate al finanziamento delle attività educative che non trovino in sé stesse possibilità di autosufficienza economica.

5.2. La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare e mobiliare necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque, sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi.

Articolo 6 Soci cooperatori ordinari

6.1 Il numero dei soci è variabile, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la Cooperativa si scioglie e deve essere posta in liquidazione.

6.2 Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- a) soci lavoratori: tutte le persone fisiche aventi capacità di agire, ed in

- 4 -

particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale;

b) soci volontari: coloro che prestano gratuitamente la propria attività nella Cooperativa per il raggiungimento degli scopi sociali; a questi non si applicano le disposizioni delle leggi in materia di lavoro subordinato o autonomo, né di assicurazioni sociali, ad eccezione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali.

Possono ammettersi soci volontari solo nella misura massima della metà del numero dei soci; ad essi può essere corrisposto solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Possono essere soci, altresì, le persone giuridiche i cui scopi o i cui interessi siano coerenti con l'attività economica della Cooperativa.

6.3 L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della Cooperativa e deve essere coerente con la capacità economica della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

6.4 Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella della Cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della Cooperativa stessa, salvo diversa deliberazione dell'organo amministrativo assunta in conformità alle leggi speciali in materia di cooperazione di lavoro. A tal fine, l'organo amministrativo dovrà valutare i settori ed i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali.

6.5 I soci lavoratori della Cooperativa:

a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;

b) partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;

c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;

d) mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la Cooperativa stessa. Il socio lavoratore stabilisce, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma consentita dalla legge, con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali.

Dall'instaurazione dei predetti rapporti associativi e di lavoro in qualsiasi forma derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale e tutti gli altri effetti giuridici rispettivamente previsti dalla legge 3 aprile 2001, n.142, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché, in quanto compatibili con la posizione del socio lavoratore, da altre leggi o da qualsiasi altra fonte.

Articolo 7 Categorie speciali di soci cooperatori

7.1 L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione

- 5 -

dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

L'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali, nel caso sub a), coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della Cooperativa.

7.2. L'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali, nel caso sub b) coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, incoerenza con le strategie di medio e lungo periodo della Cooperativa.

7.3. La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

- a) la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
- b) i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della Cooperativa;
- c) la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al 50% di quella prevista per i soci ordinari.

7.4 Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 16.8, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa Cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.

7.5 Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee convocate per l'approvazione del bilancio. Egli non può rappresentare in assemblea altri soci e speciale non può essere eletto amministratore.

7.6. I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 11 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

7.7. I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 11 del presente statuto.

7.8. Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla Cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della Cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo quanto previsto dall'articolo 9.

7.9. In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo amministrativo può deliberare l'esclusione del socio speciale nei termini e con le modalità previsti dall'articolo 11.

Articolo 8 Soci Sovventori

- 6 -

8.1 Qualora vengano costituiti, con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, i fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale di cui all'art. 4 legge 59/92, al fine di agevolare il conseguimento degli scopi sociali e la realizzazione dell'oggetto, possono essere ammessi soci sovventori, sia persone fisiche che persone giuridiche, nei limiti previsti dalle leggi vigenti.

8.2 I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili del valore di euro 500,00 (cinquecento) ciascuna.

8.3 Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari a euro 1.000,00 (mille).

8.4 Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea dei soci che ne delibera l'emissione, le quote dei soci sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque. Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

8.5 L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

8.6 A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dall'Assemblea nella delibera di emissione. I soci sovventori non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in assemblea generale. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, l'incidenza dei voti spettanti ai soci sovventori sarà ridotta, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati. Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

8.7 Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci

- 7 -

sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo. Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

Articolo 9 Domanda di ammissione

9.1 Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere;
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

9.2 Se trattasi di cooperativa, associazione od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

9.3 L'Organo amministrativo potrà richiedere all'aspirante socio altri documenti ad integrazione di quelli sopra elencati al fine di meglio identificare i requisiti previsti dal precedente art. 9.1.

9.4 L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 8.1, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

9.5 La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'organo amministrativo, sul libro dei soci.

9.6 Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

9.7 Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Articolo 10 Diritti e obblighi dei soci

10.1 Tutti i soci sono obbligati:

- a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo del capitale sottoscritto;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) a mettere a disposizione le proprie e capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della Cooperativa;
- d) al versamento del sovrapprezzo determinato dall'assemblea dei soci, ai sensi del terzo comma dell'art. 2528 c.c..

- 8 -

e) a non iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative o Cooperativa che perseguono identici scopi sociali o che comunque esplichino attività concorrenti.

10.2 I soci che non partecipano alla amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

10.3 Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Articolo 11 Recesso ed esclusione

11.1 La qualità di socio si perde per recesso o esclusione.

11.2 Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa o l'attività di volontariato presso la stessa.

11.3 La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società.

11.4 L'Organo amministrativo deve esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste ai successivi artt. 40 e seguenti.

11.5 Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

11.6 L'esclusione può essere deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che risulti gravemente inadempiente alle obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) nel caso di socio lavoratore quando il rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o causa e nel caso di socio volontario che abbia cessato l'attività di volontariato presso la Cooperativa così come meglio specificato nel regolamento redatto ai sensi dell'art. 6 della legge 142/01;
- d) che, previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo con termine di almeno 30 giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Cooperativa a qualsiasi titolo;
- e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa,

- 9 -

senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo;

f) nei casi previsti dall'art. 2286 e 2288, primo comma, del codice civile. Il socio lavoratore potrà, infine, essere escluso.

11.7 Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio arbitrale nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'Organo amministrativo.

In caso di opposizione l'annotazione dovrà essere effettuata solo dopo l'esaurimento del procedimento di opposizione.

11.8 Le deliberazioni di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante raccomandata a mano con rispettiva ricevuta. Tale forma di comunicazione si applica anche per le richieste di recesso presentate dai soci e per l'eventuale diniego da parte della Cooperativa.

Articolo 12 Morte del socio

12.1 In caso di morte del socio, il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versata, si matura nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo 10, allo scadere dei 180 (centottanta) giorni successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte. Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, idonea documentazione ed atto notorio o dichiarazione sostitutiva, comprovanti che essi sono gli aventi diritto alla riscossione e la nomina di un unico delegato alla riscossione medesima.

12.2 Gli eredi del socio defunto, ove ne abbiano i requisiti, potranno chiedere di subentrare nella partecipazione al socio defunto; in caso di pluralità di eredi debbono nominare un rappresentante comune. L'organo amministrativo delibera sull'ammissione entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta, con decisione inappellabile.

Articolo 13 Rimborso delle quote

13.1 I soci receduti od esclusi gli eredi o legatari del socio defunto hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato, ovvero eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale, sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale. La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545 – quinquies, terzo comma del codice civile. Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Articolo 14 Trattamento normativo ed economico dei lavoratori

14.1 Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è determinato da apposito regolamento, approvato dall'assemblea dei soci, tenendo conto della natura subordinata o diversa da quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i medesimi, nel rispetto delle disposizioni contenute nella legge 3 aprile 2001, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni.

14.2 In particolare, per i soci titolari di rapporto di lavoro subordinato, il regolamento richiama i contratti collettivi applicabili, nonché il riferimento

- 10 -

ai minimi della contrattazione collettiva nazionale, tenendo, altresì, conto della quantità e qualità del lavoro prestato.

Ai fini del trattamento economico dei soci lavoratori si applica il rapporto concernente le differenze retributive tra i lavoratori di cui all'articolo 13 del d.lgs 112/2017.

14.3. Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di lavoro subordinato, il trattamento complessivo dei soci sarà proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e, comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, con importi non inferiori ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe.

14.4 Il regolamento può prevedere la riduzione dell'orario o la sospensione del lavoro a tempo determinato o indeterminato rispettivamente in caso di crisi occupazionale temporanea od in caso di necessità di ridimensionamento definitivo degli organici della Cooperativa. Lo stesso regolamento stabilisce il termine decorso il quale il socio assente dal lavoro per infermità, per periodi continuativi o parziali, viene sospeso dal lavoro a tempo indeterminato.

14.5 Nei casi di sospensione da lavoro a tempo indeterminato di cui al comma precedente, il socio ha diritto di precedenza per la riammissione al lavoro, rispetto alla ammissione di nuovi soci con pari attitudini professionali, salvo il caso in cui la Cooperativa sia obbligata, per legge o per contratto, all'ammissione di nuovi soci lavoratori, oppure all'assunzione di dipendenti in occasione dell'acquisizione di appalti, incorporazione di aziende o altre eventualità analoghe.

Articolo 15 Patrimonio sociale

15.1 Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote ciascuna di valore nominale di Euro 40,00 (quaranta);

2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;

b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art.15 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 10;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto.

15.2 Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto, ovvero per deliberazione dell'Assemblea non possono essere ripartite tra i soci cooperatori né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

15.3 Il capitale sociale può essere costituito anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti: per le modalità di conferimento si applicano le disposizioni in materia previste dal codice civile.

15.4 Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa col suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti del valore delle quote sottoscritte.

Articolo 16 Quote

- 11 -

16.1 Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

16.2. Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata. Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo la cessione può essere effettuata solo per l'intera quota detenuta.

16.3. Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dall'articolo 5.

16.4. In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministrativo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 23.

Articolo 17 Esercizio sociale

17.1 L'esercizio sociale va dal giorno 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, secondo le disposizioni di legge e del bilancio sociale in conformità con le linee guida stabilite con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ai sensi del d.lgs 112/2017.

17.2 Nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere riportati separatamente i dati dell'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche ai sensi dell'art. 2545-sexies c.c..

17.3 Gli amministratori documentano nella nota integrativa la condizione di prevalenza di cui all'art. 2512 c. c. evidenziando contabilmente i parametri stabiliti dall'art. 2513 c.c.

17.4 Il bilancio deve essere accompagnato dalla relazione sulla gestione nella quale, in particolare, sono indicati i criteri seguiti dal consiglio di amministrazione nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, in conformità con il carattere di Cooperativa a mutualità prevalente della Cooperativa. Nella suddetta relazione gli amministratori illustrano anche le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci. In caso di esonero della redazione della relazione sulla gestione gli anzidetti criteri e ragioni saranno indicati e illustrati nella nota integrativa.

17.5 Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato annualmente presso l'albo delle cooperative a mutualità prevalente ai sensi dell'art. 2512 c.c..

17.6 L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione dei residui annuali al netto di tutte le spese e costi pagati o a pagare, compresi gli ammortamenti e le somme eventualmente dovute ai soci per adeguare il trattamento economico.

17.7 Nel caso di residui passivi l'assemblea delibera sulla copertura delle perdite.

17.8 Gli avanzi di gestione risultanti dal bilancio saranno così destinati:

- a) una quota non inferiore al 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale, mai divisibile tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della Cooperativa, che all'atto del suo scioglimento ai sensi dell'art. 2514 c.c.;
- b) una quota, nella misura e con modalità previsti dalla legge, ai fondi

- 12 -

mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione che, ove la Cooperativa aderisse all'Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciuta ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. CPS 14 dicembre 1947 n. 1577 e successive modificazioni, quest'ultima ne sarà la destinataria.

Si applica il D. Lgs. 2 agosto 2002, n. 220. In difetto di adesione, tale versamento andrà effettuato al Ministero del Lavoro (apposito capitolo del bilancio statale);

c) un'eventuale quota destinata ai soci lavoratori a titolo di ristorno, nei limiti e secondo le previsioni stabiliti dalle leggi vigenti in materia, in particolare ai sensi dell'art. 3, secondo comma, lettera b, della legge 3 aprile 2001, n. 142 e successive modifiche ed integrazioni;

d) un'eventuale quota all'erogazione di un dividendo ai soci cooperatori nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio, e che non potrà superare, in ogni caso, l'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato, ai sensi dell'art. 2514, primo comma, lettera a), c.c.;

e) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio, nel tassativo limite massimo della variazione dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato dall'ISTAT, per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio in cui gli utili stessi sono stati prodotti e in ogni caso nei limiti consentiti dalle leggi in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici anche ai fini fiscali. In alternativa a quanto sopra, l'organo amministrativo potrà acquistare o rimborsare quote della Cooperativa con le modalità previste all'art. 2529 c.c.;

f) un'eventuale quota alla costituzione o all'incremento di fondi di riserva straordinaria od al fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio.

17.9 L'Assemblea può sempre deliberare, in alternativa alla destinazione di cui alle lettere c), d) e) e f), che la totalità degli utili, fatto salvo solo quanto indicato alla lettera b), venga devoluta al fondo di riserva di cui alla lettera a).

È vietato remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori di oltre due punti in più rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

Articolo 18 L'assemblea

18.1 La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi, a cura dell'organo amministrativo, mediante lettera raccomandata, anche a mano, con lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica, da inviarsi agli aventi diritto al domicilio di cui all'art. 10.3, otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

18.2 L'avviso di convocazione deve indicare il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare e può prevedere l'eventuale seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima.

18.3 In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci

- 13 -

con diritto di voto, e siano presenti, o informati della riunione, tutti gli amministratori e i sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

18.4 L'assemblea:

- a) approva il bilancio consuntivo compresa la relazione del consiglio di amministrazione e destina gli eventuali utili;
- b) approva il bilancio sociale in conformità con le linee guida stabilite con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ai sensi del d.lgs 112/2017;
- c) delibera sulla emissione delle quote destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti;
- d) procede alla nomina dell'Organo amministrativo;
- e) procede alla eventuale nomina dell'organo di controllo o del revisore;
- f) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori e dell'organo di controllo o del revisore;
- g) approva i regolamenti interni;
- h) delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- i) provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo;
- j) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dell'organo di controllo o del revisore;
- k) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che l'organo amministrativo sottopone alla sua approvazione.

18.5 Essa si riunirà almeno una volta all'anno, entro i 120 (centoventi) giorni o, nei casi consentiti dalla legge, entro i 170 (centottanta) giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. L'assemblea si riunisce inoltre quante volte l'organo amministrativo lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dall'organo di controllo, se nominato, o da almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto. In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

18.6 L'assemblea è regolarmente costituita:

- in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati tanti soci che rappresentino almeno la metà dei soci aventi diritto al voto;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci, aventi diritto al voto, intervenuti o rappresentati. Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, così in prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati. Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sul cambiamento dell'oggetto, sulla trasformazione del tipo e sulla fusione della Cooperativa, tanto in prima quanto in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole del 51% dei soci con diritto di voto.

18.7 Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni. Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia il numero di quote possedute.

18.8 Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di

- 14 -

mano e comunque sempre con scrutinio palese.

18.9 L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione e, in sua assenza, dal vice-presidente o da persona designata dall'assemblea stessa. L'Assemblea nomina un segretario e, quando occorreranno, due scrutatori. Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto dal presidente dell'assemblea e dal segretario. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

18.10 La partecipazione all'assemblea può avvenire mediante mezzi di telecomunicazione, si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; - che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

18.11 Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla Cooperativa. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante. Ogni socio delegato non può rappresentare più di dieci soci.

18.12 Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario. Nei casi previsti dalla legge o quando il presidente lo ritenga opportuno, il verbale è redatto da notaio.

Articolo 19 L'organo amministrativo

19.1 La Cooperativa è amministrata, con scelta da adottarsi dall'assemblea dei soci al momento della nomina, da un consiglio di amministrazione composto da un numero da tre a nove consiglieri, eletti dall'assemblea dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

19.2 La maggioranza dei componenti il consiglio di amministrazione deve essere comunque sempre costituita da soci operatori.

19.3 L'organo amministrativo è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Cooperativa, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizioni della legge, o del presente statuto, siano riservati all'assemblea generale.

19.4 Il consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno più dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

19.5 I componenti l'organo amministrativo restano in carica per il periodo fissato dall'assemblea all'atto della nomina o in mancanza di fissazione del termine fino a revoca o dimissioni. I suoi componenti sono sempre

- 15 -

rieleggibili.

19.6 Il consiglio di amministrazione elegge nel suo seno il presidente ed il vicepresidente, se non nominati dall'assemblea.

19.7 Il presidente convoca il consiglio di amministrazione, quando lo ritenga necessario od opportuno, o quando ne facciano richiesta scritta almeno il venti per cento dei consiglieri in carica o l'organo di controllo o il revisore, se nominati, con lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica, inviati almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

19.8 Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia.

19.9 In mancanza di formale convocazione, il consiglio si reputa regolarmente costituito quando interviene la maggioranza dei suoi componenti e dei membri dell'organo di controllo, se nominato, e tutti gli aventi diritto ad intervenire sono stati preventivamente informati della riunione.

19.10 Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

19.11 Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

19.12 Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario, se nominato, che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Articolo 20 Rappresentanza

20.1 Il Presidente ha la rappresentanza della Cooperativa.

20.2 In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della Cooperativa spetta al presidente del consiglio di amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati.

20.3 La rappresentanza della Cooperativa spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

20.4 La rappresentanza della Cooperativa in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.

Articolo 21 Organo di controllo e revisione legale dei conti

21.1 Quando i soci ne ravvisino l'opportunità possono nominare un organo di controllo o un revisore.

- 16 -

21.2 La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria nei casi previsti dalla legge.

21.3 L'organo di controllo è composto,alternativamente,su decisione dei soci in sede di nomina, da un membro effettivo o da un collegio, composto da tre membri effettivi e due supplenti.

21.4 Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale per le Cooperative per azioni.

21.5 L'organo di controllo o il revisore devono possedere i requisiti ed hanno le competenze ed i poteri previsti dalle disposizioni sul collegio sindacale previste per le Cooperative per azioni.

21.6 La revisione legale dei conti della Cooperativa viene esercitata, a discrezione dei soci e salvo inderogabili disposizioni di legge, da un revisore legale o da una Cooperativa di revisione legale iscritti nell'apposito registro, ovvero dall'organo di controllo ove consentito dalla legge.

21.7 Le riunioni dell'organo di controllo in composizione collegiale possono svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto di quanto previsto per le riunioni del consiglio di amministrazione.

Articolo 22 Scioglimento e liquidazione

22.1 La Cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.

22.2 In tutte le ipotesi di scioglimento,l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.

22.3 L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione,in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della Cooperativa;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

22.4 In caso di scioglimento la Cooperativa vi è l'obbligo di devoluzione dell'intero patrimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati.

Articolo 23 Clausola compromissoria

23.1 Qualunque controversia dovesse insorgere fra i soci o fra essi e la Cooperativa, incluse le controversie promosse da amministratori, liquidatori e organo di controllo o revisore, se esistenti, ovvero nei loro confronti, per questioni attinenti al rapporto sociale in materia di diritti disponibili, sarà devoluta al giudizio di un arbitro o di un collegio di tre arbitri, nominati dal presidente della Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio competente avuto riguardo alla sede legale della Cooperativa, su istanza della parte più diligente tra quelle in contesa.

23.2 La scelta in ordine alla nomina di un arbitro ovvero di un collegio arbitrale è rimessa alla parte che per prima presenta l'istanza per la nomina.

23.3 Nel caso in cui l'arbitro o uno degli arbitri designati sia impossibilitato o non intendesse assumere l'incarico, lo stesso sarà sostituito, su istanza di una delle parti in contesa, sempre dal Presidente della Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio competente avuto riguardo alla sede legale

- 17 -

della Cooperativa.

23.4 L'arbitro o il collegio arbitrale deciderà ritualmente, secondo diritto.

23.5 Se per qualsiasi motivo l'arbitro o uno degli arbitri dovesse venire meno all'incarico assunto, si provvederà ad una nuova nomina con le stesse modalità di cui sopra.

23.6 Il Regolamento della Camera Arbitrale vigente al momento della domanda s'intende integralmente accettato con l'adesione al presente statuto e/o con l'accettazione delle cariche sociali.

Articolo 24 Disposizioni finali

24.1 Si riassumono i requisiti mutualistici agli effetti tributari già indicati nei precedenti articoli

a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

d) in caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

24.2 Le clausole mutualistiche previste dall'articolo 2514 cod. civ. per la qualificazione di Cooperativa a mutualità prevalente, e previste nel presente statuto sono inderogabili e devono essere in fatto osservate.

24.3 Per quanto non è previsto dal presente statuto si applicano delle leggi statali e regionali sulla cooperazione e, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

F.to PAOLO GUGLIELMO CHRISTIAN GIULINI

F.to GIUSEPPE GALLIZIA

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DOCUMENTO SU
SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ART. 22, comma 2, D.LGS. 7 MARZO 2005 N. 82,
CHE SI TRASMETTE AD USO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE.

Dal mio studio, data dell'apposizione della firma digitale

ESENTE DA BOLLO